

Il nodo federalismo

«L'Autonomia non può riguardare anche le banche»

Antonio Patuelli

Nessuna legge ordinaria può modificare la Costituzione. L'articolo 117 disponeva che tutte le competenze fossero dello Stato.

A pag. 5

«Ma il federalismo non può riguardare anche le banche»

► Il presidente dell'Abi: «In parte superati i contenuti dell'art. 117 della Costituzione» ► «Due norme varate negli ultimi trent'anni azzerano l'efficacia della riforma Calderoli»

L'INTERVENTO

Antonio Patuelli *

Nessuna legge ordinaria può modificare la Costituzione della Repubblica. L'articolo 117 della Costituzione, nel testo originario del 1948, disponeva che tutte le competenze fossero dello Stato, salvo quelle che specificamente esso elencava e destinava alle responsabilità delle Regioni. «sempreché le norme stesse» non fossero «in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni».

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 N° 3 ha ribaltato questa impostazione e, «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», ha attribuito allo Stato le competenze su un elenco definito di tematiche, lasciando alle Regioni «la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

Ebbene, l'articolo 117, oltre ad

elencare le tematiche di legislazione esclusiva dello Stato, ha definito un elenco di «materie di legislazione concorrente» fra Stato e Regioni, nelle quali «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»: alcune di queste materie hanno, però, definizioni giuridicamente superate già quando entrò in vigore nel 2001 la riforma costituzionale del 117 che, per talune parti, per frettezza, ha ripreso, senza le necessarie correzioni, testi elaborati in anni precedenti, ma mai definitivamente approvati dal Parlamento italiano. Fra queste definizioni giuridicamente superate, divenute anacronistiche, figurano nell'articolo in questione anche le «potestà concorrenti» su «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale». Infatti, queste figure giuridiche bancarie sono ormai inesistenti da molti

anni, trasformate radicalmente o superate dalla legislazione vigente che le ha fatte diventare «foglie morte», nell'antica e magistrale definizione giuridica di Arturo Carlo Jemolo. Le Casse di risparmio non esistono più dalla legge Amato-Carli (30 luglio 1990 N° 218), che le ha trasformate distintamente in società per azioni (magari omonime) e in Fondazioni di origine bancaria. Inoltre, dal gennaio 1994, con l'entrata in vigore del Testo unico bancario, è stata abolita la figura giuridica antica delle Casse di risparmio che, senza la specificazione «spa», significavano i vecchi enti antecedenti.

Il Testo unico bancario ha abolito anche il resto delle vecchie figure giuridiche come le Casse rurali (divenute Banche di Credito Cooperativo, poi raggruppate in appositi gruppi bancari), le aziende di credito a carattere regionale, gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Tutte queste modifiche normative, che hanno fortemente innovato il vecchio mondo bancario italiano, hanno trovato inizialmente origine da direttive europee, confermate in leggi na-

zionali, quindi, nel nuovo secolo, anche nelle norme che hanno realizzato l'Unione bancaria europea con tan-

te regole comuni e con Vigilanza unica a Francoforte e che rappresentano, appunto, quei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» espressamente

citati nel medesimo articolo 117 della Costituzione. Quindi le tematiche bancarie, pur confusamente citate nel 117, non possono essere oggetto dell'autonomia differenziata prevista e di trasferimenti di competenze, perché quelle vecchie definizioni sono superate da più normative nazionali ed europee che hanno trasformato quelle vecchie definizioni in «foglie morte» che, per chiarezza, sarebbe meglio abrogare, cancellandole dall'articolo 117, e che comunque non possono assolutamente essere confuse con le altre materie di «legislazione concorrente» fra lo Stato e le Regioni.

*Presidente Associazione Bancaria Italiana

Le materie in gioco

Culturali Economiche

-  **1.** Rapporti internazionali e con la Ue
-  **2.** Commercio con l'estero
-  **3.** Tutela e sicurezza del lavoro
-  **4.** Istruzione
-  **5.** Professioni
-  **6.** Ricerca scientifica e tecnologica
-  **7.** Tutela della salute
-  **8.** Alimentazione
-  **9.** Ordinamento sportivo
-  **10.** Protezione civile
-  **11.** Governo del territorio
-  **12.** Porti e aeroporti civili
-  **13.** Grandi reti di trasporto e navigazione
-  **14.** Ordinamento della comunicazione
-  **15.** Energia
-  **16.** Previdenza integrativa
-  **17.** Coordinamento finanza pubblica-tributi
-  **18.** Tutela dell'ambiente
-  **19.** Valorizzazione dei beni culturali
-  **20.** Promozione attività culturali
-  **21.** Aziende di credito a carattere regionale
-  **22.** Enti regionali di credito agrario
-  **23.** Organizzazione giustizia di pace

Withub



La sede di Banca d'Italia a Roma in Via Nazionale: l'autonomia differenziata che il Parlamento si appresta a dibattere non riguarderà il sistema bancario



Antonio Patuelli